



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI URGENTI DELLA LEGGE PROFESSIONALE DI AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO

In vigore dal 1 novembre 2025

Adottato, ai sensi della legge 6 giugno 1986 n. 251 e smi, con deliberazione del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del 24 ottobre 2025

INDICE

Titolo I Costituzione e funzionamento degli organi dei Collegi territoriali

- Art. 1 Assemblea degli iscritti
- Art. 2 Assemblea per l'elezione degli organi amministrativi dei Collegi territoriali
- Art. 3 Seggio elettorale
- Art. 4 Elenco Nazionale degli scrutatori
- Art. 5 Votazione
- Art. 6 Chiusura della votazione
- Art. 7 Scrutinio
- Art. 8 Elezione delle cariche degli organi dei Consigli territoriali
- Art. 9 Riunioni del Consiglio territoriale
- Art. 10 Riunioni del Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 11 Elezioni degli organi dei Collegi di nuova istituzione
- Art. 12 Sostituzione dei membri degli organi amministrativi dei Collegi territoriali
- Art. 13 Consigli territoriali di Disciplina
- Art. 14 Accorpamento di Collegi territoriali
- Art. 15 Divisione di Collegi territoriali
- Art. 16 Liquidazione degli onorari
- Art. 17 Attività formativa dei Collegi territoriali

Titolo II Elezione e funzionamento del Collegio Nazionale e del Consiglio Nazionale di Disciplina

- Art. 18 Commissione Elettorale del Collegio Nazionale
- Art. 19 Modalità di voto
- Art. 20 Incompatibilità
- Art. 21 Insediamento del Consiglio del Collegio Nazionale
- Art. 22 Sostituzione dei Consiglieri nazionali
- Art. 23 Comunicazione delle decisioni del Collegio Nazionale
- Art. 24 Poteri del Collegio Nazionale
- Art. 25 Consiglio Nazionale di Disciplina

Titolo III Tenuta dell'Albo professionale

- Art. 26 Iscrizioni
- Art. 27 Contenuto dell'Albo
- Art. 28 Divieto di iscrizione in più Albi - Trasferimenti
- Art. 29 Cancellazione e reinscrizione
- Art. 30 Reiscrizione dei radiati

Titolo IV Sanzioni amministrative speciali e sanzioni disciplinari

- Art. 31 Sanzioni amministrative speciali e sanzioni disciplinari
Art. 32 Sanzioni amministrative speciali
Art. 33 Sanzioni disciplinari
Art. 34 Sospensione amministrativa e cancellazione per morosità
Art. 35 Effetti della sospensione e della radiazione
Art. 36 Comunicazione delle sanzioni
Art. 37 Competenza nel giudizio disciplinare
Art. 38 Svolgimento del procedimento disciplinare
Art. 39 Invito a comparire
Art. 40 Notificazione delle decisioni del Collegio di Disciplina
Art. 41 Astensione e ricusazione dei membri del Collegio territoriale di disciplina e del Consiglio del Collegio territoriale
Art. 42 Astensione e ricusazione dei membri del Collegio nazionale di disciplina e del Consiglio del Collegio Nazionale

Titolo V Impugnativa

- Art. 43 Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio del Collegio territoriale ed in materia elettorale
Art. 44 Ricorsi avverso le decisioni del Collegio territoriale di Disciplina
Art. 45 Contenuto del ricorso al Collegio Nazionale di Disciplina ed al Consiglio del Collegio Nazionale
Art. 46 Poteri del Collegio Nazionale di Disciplina e del Consiglio del Collegio Nazionale
Art. 47 Irrricevibilità ed inammissibilità del ricorso
Art. 48 Esame del ricorso davanti al Consiglio nazionale di Disciplina
Art. 49 Esame del ricorso davanti al Consiglio del Collegio Nazionale
Art. 50 Decisione del ricorso
Art. 51 Ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale di Disciplina
Art. 52 Ricorso contro le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale

Titolo VI Disposizioni finali e transitorie

- Art. 53 Ex-Elenco speciale - Soppressione
Art. 54 Abrogazioni - Entrata in vigore di talune disposizioni
Art. 55 Entrata in vigore del Regolamento - Pubblicità legale

TITOLO I

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COLLEGI TERRITORIALI

ART. 1 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare.
2. La convocazione si effettua a mezzo di *e-mail*, PEC ovvero lettera da inviarsi a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima della riunione, nello stesso termine copia dell'avviso di convocazione è trasmesso al Collegio nazionale e pubblicato in evidenza nel sito *internet* del Collegio territoriale nonché affisso nella sede del Collegio sino al giorno dell'assemblea elettorale.
3. Presidente e Segretario dell'assemblea sono rispettivamente il Presidente ed il Segretario del Consiglio del Collegio territoriale. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del Segretario, il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i componenti del Consiglio e, in mancanza di consiglieri, scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.
4. L'assemblea delibera con voto palese o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto. Il processo verbale è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi.
5. L'assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo è convocata nel mese di aprile di ogni anno ed il conto preventivo e consuntivo con i relativi documenti, almeno quindici giorni prima, debbono essere messi a disposizione degli iscritti che lo richiedano nonché inviati nello stesso termine al Collegio Nazionale.

ART. 2 ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI COLLEGI TERRITORIALI

1. L'assemblea per la elezione dei Consigli dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, quando ne ricorrano le condizioni, del Collegio dei Revisori dei conti, è fissata dal Consiglio del Collegio uscente nei quaranta giorni che precedono la scadenza del Consiglio in carica; i componenti di detti organi sono da scegliersi fra gli iscritti nell'Albo del Collegio territoriale oggetto di elezioni in condizione di regolarità iscrivibile.

2. L'avviso della assemblea elettorale deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, deve essere comunicato a tutti gli iscritti nell'Albo del Collegio territoriale oggetto di elezioni, esclusi i sospesi, a mezzo di PEC ovvero di lettera raccomandata da inviarsi con quindici giorni di anticipo sulla data di riunione; entro il medesimo termine l'avviso di convocazione è inviato al Collegio Nazionale ed è pubblicato in evidenza nel sito *internet* del Collegio territoriale nonché affisso nella sede del Collegio sino al giorno dell'assemblea elettorale.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione della durata delle operazioni elettorali, che debbono concludersi in un solo giorno, garantendo almeno dieci ore ininterrotte di apertura.
4. L'assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno un terzo ed in seconda convocazione almeno il 10% degli aventi diritto purché superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
5. Nei locali ove ha luogo l'assemblea elettorale deve essere posto a disposizione dei votanti, in separati elenchi predisposti in ordine alfabetico l'elenco aggiornato degli iscritti votanti e quello degli iscritti sospesi non votanti, che nell'insieme debbono equivalere alla totalità degli iscritti.

ART. 3 SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale è composto da cinque membri, di cui quattro scelti dal Presidente del Consiglio uscente fra gli elettori presenti all'Assemblea elettorale ed il quinto, con funzioni di Presidente, indicato dal Collegio Nazionale, scegliendolo dall'Elenco nazionale degli scrutatori. Il seggio nomina al suo interno il Segretario.
2. Il Presidente del Consiglio uscente, entro il quarantesimo giorno che precede la scadenza del Consiglio in carica, comunica alla segreteria del Collegio nazionale la data prevista per le elezioni e chiede il nominativo del Presidente del seggio e di un suo supplente, da scegliersi esclusivamente dall'Elenco nazionale degli scrutatori. Il Collegio nazionale deve provvedere a quanto richiesto, dandone comunicazione entro i quindici giorni successivi il ricevimento della richiesta.
3. Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
4. L'urna elettorale deve essere posta nella sala che ospita il seggio, visibile agli scrutatori, e predisposta con modalità tali da assicurare la segretezza del voto.

ART. 4
ELENCO NAZIONALE DEGLI SCRUTATORI

1. E' istituito l'Elenco nazionale degli scrutatori, presso il Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nel quale possono iscriversi, a loro richiesta, tutti gli iscritti nell'Albo professionale da almeno cinque anni, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e che non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi nell'ultimo quinquennio. L'essere stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi precedentemente al quinquennio od avere procedimenti disciplinari aperti può essere motivo di inopportunità all'iscrizione nell'Elenco; la decisione al riguardo è rimessa al Presidente del Collegio Nazionale.
2. Per l'intera durata del loro mandato, non possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco nazionale degli scrutatori i componenti del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, del Consiglio nazionale di Disciplina ed i Presidenti delle Federazioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; ove già iscritti, se nominati nella carica incompatibile, la loro iscrizione è sospesa.
3. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale degli scrutatori possono prestare incarico esclusivamente nell'ambito territoriale di un Collegio diverso da quello nel quale sono iscritti.
4. Il Presidente del Consiglio del Collegio nazionale, a richiesta di un Presidente del Consiglio di un Collegio territoriale provvede a designare il nominativo del Presidente effettivo e del Presidente supplente del seggio elettorale, dando a costoro comunicazione dell'avvenuta designazione; i soggetti interessati debbono dare tempestiva conferma dell'accettazione dell'incarico.
5. Ove il Presidente del seggio designato rifiutasse o fosse impossibilitato a presenziare alle operazioni di voto l'incarico si intende trasferito al supplente e, nel caso anche questo ultimo si trovasse in condizioni di impossibilità o rifiutasse, si procede ad una nuova designazione.
6. Il rifiuto, anche motivato, dell'accettazione dell'incarico può comportare la cancellazione permanente dall'Elenco nazionale degli scrutatori. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed è comunicato all'interessato.
7. Le modalità di iscrizione nell'Elenco nazionale degli scrutatori ed i criteri di designazione sono stabiliti con apposito provvedimento assunto dal Presidente del Consiglio del Collegio Nazionale; in ogni caso nelle designazioni costituisce criterio di preferenza l'aver seguito specifici corsi di preparazione, la qualità e quantità degli incarichi similari già svolti e l'esperienza attinente, desumibile dal curriculum vitae.

ART. 5
VOTAZIONE

1. Il voto per l'elezione del Consiglio del Collegio locale e, quando ne ricorrano le condizioni, del Collegio dei Revisori dei conti viene espresso a mezzo di schede separate, conformi ai modelli predisposti dal consiglio del Collegio nazionale, tramite le quali ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere.

2. Le schede debbono essere timbrate e firmate dal Presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato, identificati a mezzo di un documento di identità o della Tessera professionale.
3. Nel giorno fissato per le elezioni le operazioni di voto debbono svolgersi per almeno dieci ore consecutive ovvero per un tempo superiore ma senza alcuna interruzione.

ART. 6 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

1. Nel giorno stabilito per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare i presenti in sala, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.
2. Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia in separati plichi sigillati delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata per la seconda convocazione seguendo le medesime operazioni sopradescritte per le operazioni di voto.
3. Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il Presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al Presidente del Collegio nazionale il quale, informato il Ministero della Giustizia, procede alla nomina di un Commissario straordinario che provvederà ad indire nuove elezioni; queste dovranno di norma aver luogo a non meno di tre mesi ed a non più di sei mesi dalla nomina del Commissario Straordinario, salvo proroghe.

ART. 7 SCRUTINIO

1. Accertata la validità dell'assemblea, il Presidente del Seggio inizia le operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione per il tempo minimo previsto. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun iscritto nell'Albo del Collegio territoriale oggetto di elezioni e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
2. Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal Presidente del seggio al Ministero della Giustizia ed al Consiglio del Collegio nazionale a mezzo di PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero, nell'impossibilità di disporne, di altro mezzo idoneo a garantirne il recapito tracciato e l'immediatezza.

3. Qualora l'insediamento e l'elezione delle cariche non sia subito seguente la proclamazione degli eletti, il Presidente del Seggio provvede alle comunicazioni di sua parte restando onere del Presidente neo-eletto provvedere alla comunicazione delle cariche, entro i termini indicati all'art. 8 c. 1, prima parte, del presente Regolamento, con le modalità ed agli Enti di cui al precedente comma 2.

ART. 8

ELEZIONE DELLE CARICHE DEI CONSIGLI DEI COLLEGI TERRITORIALI

1. Il Presidente del Consiglio uscente ovvero il Commissario straordinario, accertata la validità dell'elezione e preso atto della proclamazione, entro giorni otto da quest'ultima convoca il Consiglio per l'elezione delle cariche. La convocazione può avvenire anche immediatamente dopo la proclamazione, qualora siano presenti tutti gli eletti e concordemente rinuncino ai termini.
2. La riunione del Consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane d'età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9, commi dal 3 al 6.
3. Per l'elezione delle cariche il Consiglio delibera per appello nominale o, su richiesta di un terzo dei presenti, per scrutinio segreto.
4. Il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, quando esistente l'organo, è assunto di diritto dal componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età; qualora il soggetto deputato rifiuti la nomina viene scelto il componente più qualificato.

Art. 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio è convocato in presenza, da remoto o con modalità mista, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni sono invitati i componenti il Collegio dei Revisori dei conti.
2. La convocazione avviene a mezzo di *e-mail*, PEC od altro mezzo ugualmente idoneo a garantirne la tempestiva consegna e contiene l'indicazione delle modalità di svolgimento della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di comprovata urgenza è ammesso un termine abbreviato, purché i consiglieri ne vengano informati con almeno due giorni di anticipo; il rispetto dei termini di convocazione è dimostrato dalla notifica dell'invio dal *server* del mittente o dalla ricevuta di invio della PEC ovvero, se l'invio avviene in altro modo da idonea dimostrazione.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa veci. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
4. Le riunioni da remoto od in modalità mista sono valide qualora sia certa l'identificazione dei partecipanti, sia garantita l'effettività e simultaneità della partecipazione e votazione d'ogni consigliere, siano perfettamente sempre funzionanti i sistemi di collegamento e sia garantita la verbalizzazione delle decisioni, anche tramite la registrazione della riunione. Restano ferme le norme in materia di *quorum* costitutivi e deliberativi.
5. Il verbale di ogni riunione è redatto dal Segretario o, in sua assenza, da altro consigliere, sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi. I componenti del Consiglio del Collegio che non partecipano alle riunioni, anche se svolte con modalità telematica o mista, sono registrati nella verbalizzazione come "assenti" od "assenti ingiustificati", in base alla documentazione da loro fornita.
6. Le riunioni del Consiglio da remoto o con modalità mista non sono ammesse nei seguenti casi:
 - per il primo insediamento del Consiglio, se prevista anche l'elezione delle cariche;
 - in tutti quei casi in cui vi possa essere la possibilità di votazione per scrutinio segreto;
 - qualora ricorrano, a giudizio del Presidente, particolari e giustificate motivazioni.

Art. 10

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato in presenza, da remoto o con modalità mista, dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando ne è fatta motivata richiesta da uno dei suoi membri oppure dal Presidente del Consiglio del Collegio territoriale o dal Presidente del Consiglio Nazionale e comunque almeno una volta tre mesi.
2. La convocazione avviene a mezzo di *e-mail*, PEC od altro mezzo ugualmente idoneo a garantirne la tempestiva consegna e contiene l'indicazione delle modalità di svolgimento della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di comprovata urgenza è ammesso un termine abbreviato, purché i consiglieri ne vengano informati con almeno due giorni di anticipo; il rispetto dei termini di convocazione è dimostrato dalla notifica dell'invio dal server del mittente o dalla ricevuta di invio della PEC ovvero, se l'invio avviene in altro modo da idonea dimostrazione.
3. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano per iscrizione nell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

4. Le riunioni da remoto od in modalità mista sono valide qualora sia certa l'identificazione dei partecipanti, sia garantita l'effettività e simultaneità della partecipazione e votazione d'ogni componente, siano perfettamente sempre funzionanti i sistemi di collegamento e sia garantita la verbalizzazione delle decisioni, anche tramite la registrazione della riunione. Restano ferme le norme in materia di *quorum* costitutivi e deliberativi.
5. Le riunioni del Collegio da remoto o con modalità mista non sono ammesse nei seguenti casi:
 - per il primo insediamento;
 - in tutti quei casi in cui vi possa essere la possibilità di votazione per scrutinio segreto;
 - qualora ricorrano, a giudizio del Presidente, particolari e giustificate motivazioni.
6. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di decadenza previste per i componenti il Consiglio del Collegio dall'art. 3 c. 4 della legge 5.3.1991 n. 91.
7. I Collegi dei Revisori dei conti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5.3.1991, n. 91 svolgono le funzioni di cui all'art. 2403 c.c.; per essi si adottano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2407 e 2408 c.c.

ART. 11

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COLLEGI DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Il Commissario straordinario formato l'Albo e verificata la sussistenza del numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un autonomo Collegio e degli altri requisiti di legge, indice le elezioni del Consiglio secondo le modalità elettorali di cui al presente regolamento.
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal Commissario e da un iscritto all'Albo, da esso designato, compreso nell'Albo di cui al primo comma.

ART. 12

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEI COLLEGI TERRITORIALI

1. Alla sostituzione dei membri del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti cessati dall'incarico per qualsiasi causa, sono dal Consiglio stesso chiamati, secondo la graduatoria di cui all'art. 7 c. 1 del presente Regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; in mancanza di candidati si provvede, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.
2. I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
3. Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei conti il Presidente deve convocare l'assemblea entro 60 giorni per la elezione dell'intero organo; in tal caso il Presidente dell'organo in attesa di essere eletto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo organo.

ART. 13
CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA

1. In applicazione dell'art. 8 del DPR 7.8.2012 n. 137 sono istituiti i Consigli Territoriali di Disciplina, cui è demandata l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.
2. La costituzione ed il funzionamento dei Consigli Territoriali di Disciplina sono definiti da uno specifico Regolamento, adottato dal Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo parere favorevole del Ministro della Giustizia.
3. La carica di Consigliere territoriale di disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere o di Revisore dei Conti del Collegio territoriale ed altresì del Collegio Nazionale nonché del Consiglio Nazionale di Disciplina.
4. I Consigli Territoriali di Disciplina, fermo restando l'assoluta indipendenza di giudizio, non hanno una propria autonoma soggettività giuridica e sono organi dei Collegi territoriali presso cui sono costituiti.

ART. 14
ACCORPAMENTO DI COLLEGI TERRITORIALI

1. L'accorpamento di due o più Collegi territoriali vicini è disposta dal Ministro della Giustizia, su parere del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che di norma ne indica la sede principale in considerazione del numero di iscritti. La sede principale è la sede legale del nuovo Collegio territoriale.
2. Il Presidente del Collegio indicato come sede principale funge da Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure di fusione dei Collegi interessati.
3. Sono condizioni di accorpamento volontario l'esiguità del numero degli iscritti con conseguente riduzione delle risorse economiche in misura tale da non consentire una gestione economicamente sostenibile; oggettive e fondate ragioni di razionalizzazione; altri gravi motivi oggettivamente documentati.
4. E' condizione di accorpamento obbligatorio il venir meno del numero minimo di iscritti indicato dall'art. 2 comma 1 della legge 6.6.1986 n. 251 e smi. In tali casi agli atti conseguenti provvede il Collegio Nazionale d'ufficio o su istanza di parte interessata.
5. La richiesta di accorpamento volontario è proposta al Consiglio del Collegio Nazionale dal Consiglio del Collegio territoriale interessato, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti; la delibera, oltre alle motivazioni, reca anche l'indicazione del Collegio aggregante e la delibera di questo ultimo, adottata con la medesima procedura.
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 2, entro 60 giorni dal provvedimento di nomina, acquisisce dai Presidenti dei Collegi interessati alla fusione l'elenco aggiornato dei rispettivi iscritti, con l'indicazione dei sospesi.
7. Nei 120 giorni successivi il Commissario straordinario convoca l'assemblea per l'elezione degli organi del nuovo Collegio derivante dall'accorpamento, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento; il nuovo Collegio così costituito assume la denominazione geografica delle Province che lo compongono, a partire da quella ove è posta la sede legale.

8. I Presidenti dei Collegi interessati all'accorpamento trasmettono al nuovo Collegio, entro 30 giorni dal suo insediamento, i fascicoli personali degli iscritti, i registri nonché gli archivi. Provvedono altresì a chiudere le relative posizioni fiscali e previdenziali nonché a trasferire quelle patrimoniali al nuovo Collegio; quindi cessano ogni attività e ad essi subentra in tutti gli effetti attivi e passivi il nuovo Collegio territoriale derivato dall'accorpamento.
9. Entro sei mesi dall'insediamento il nuovo Collegio territoriale provvede alla pubblicazione dell'Albo ed alla sostituzione dei timbri professionali degli iscritti nonché delle tessere, ove emesse dai Collegi che si sono accorpati. Nel caso le tessere professionali siano state emesse dal Collegio Nazionale il nuovo Collegio territoriale comunica a quest'ultimo l'elenco dei propri iscritti che le possiedono, con i nuovi dati per la riemissione.

ART. 15 DIVISIONE DI COLLEGI TERRITORIALI

1. La divisione di un Collegio territoriale in più Collegi territoriali, quando ne ricorrano le condizioni, è disposta dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, tramite la nomina di un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma precedente, nei 60 giorni successivi alla nomina, redige l'Albo del Collegio di nuova costituzione e, nei 120 giorni successivi, ad indire le elezioni del Consiglio e, se previsto, del Collegio dei Revisori dei conti.
3. Ad elezioni avvenute il Commissario straordinario ne comunica l'esito al Collegio territoriale nel quale erano precedentemente iscritti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati trasferiti, il Presidente di quest'ultimo provvede a sua volta ad indire elezioni entro il 30 aprile successivo al ricevimento della comunicazione del Commissario straordinario ed il Collegio territoriale così risultante assume l'indicazione geografica della o delle Province che rimangono a farne parte, a partire da quella ove è posta la sede legale.
4. Se a seguito della divisione gli organi del Consiglio del Collegio che ha ceduto gli iscritti si trovano nella condizione di cui al precedente art. 12 c. 3, il Presidente del Collegio procede secondo le modalità ed i termini indicati nel citato comma.
5. Il Presidente del Collegio territoriale che ha ceduto gli iscritti, nel termine di 30 giorni dall'insediamento del Consiglio del nuovo Collegio territoriale, provvede ad inviare a quest'ultimo i fascicoli personali degli iscritti trasferiti, trattenendone copia.
6. Entro 180 giorni dall'insediamento degli organi dei Collegi interessati alla divisione, questi provvedono alla pubblicazione del nuovo Albo ed alla sostituzione dei timbri professionali degli iscritti nonché delle Tessere professionali, ove emesse dai Collegi che si sono divisi. Nel caso le Tessere professionali siano state emesse dal Collegio Nazionale i Collegi territoriali interessati comunicano a quest'ultimo l'elenco dei propri iscritti che le possiedono, con i nuovi dati per la riemissione.

7. Qualora presso il Collegio territoriale oggetto di divisione sia costituito il Consiglio territoriale di Disciplina, per garantire l'efficacia e la conservazione dell'azione disciplinare, a tutela dei cittadini, lo stesso continua ad operare sino alla naturale scadenza e la sua giurisdizione è automaticamente mantenuta per tutte le Province oggetto di divisione; la sua sede resta presso il Collegio territoriale in cui era originariamente istituito.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e, in caso di controversie, tentare la conciliazione.
2. Nella liquidazione si deve in ogni caso tener conto della durata e complessità dell'incarico dell'urgenza richiesta nell'esecuzione, dell'assunzione di responsabilità e dei risultati conseguiti; l'importo conseguente, pur nel rispetto degli accordi contrattuali fra il professionista ed il cliente, deve essere pertanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

ART. 17

ATTIVITA' FORMATIVE DEI COLLEGI TERRITORIALI

1. Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il Consiglio del Collegio può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria, anche valutandone il contenuto ai fini dell'attribuzione dei CFP-Crediti Formativi Professionali finalizzati all'aggiornamento professionale.

TITOLO II

ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

ART. 18

COMMISSIONE ELETTORALE DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. La Commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 5 marzo 1991, n. 91, è composta da cinque iscritti nell'Albo, in condizione di regolarità iscrivibile, ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'Ufficio delle Libere Professioni del Ministero della Giustizia.

2. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Ministero della Giustizia nei 90 giorni precedenti la scadenza del Consiglio del Collegio nazionale da rinnovare e rimane in carica per l'intera durata della consiliatura rinnovata; ai fini della nomina dei membri della Commissione il Presidente del Consiglio nazionale trasmette al Ministero della Giustizia un elenco di dieci nominativi di iscritti nell'Albo, in condizione di regolarità iscrivitiva, fra i quali scegliere i cinque componenti la Commissione.
3. In caso di dimissioni o rinuncia di un componente la Commissione si provvede alla sostituzione con altro soggetto disponibile preso dall'elenco fornito dal Collegio nazionale ovvero, in carenza, chiedendo al Presidente del Collegio nazionale di integrare l'elenco.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione elettorale sono poste a carico del Collegio nazionale, nel rispetto delle disposizioni per esso vigenti.

Art. 19 MODALITA' DI VOTO

1. A ciascun Consiglio di Collegio territoriale compete un voto per ogni 50 o frazione di 50 iscritti in regola con il versamento delle proprie quote d'iscrizione all'Albo e non sospesi.
2. Al fine della corretta indicazione del numero degli iscritti in regola, il Presidente del Consiglio nazionale uscente, non prima del quarantacinquesimo giorno e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio in carica, determina con provvedimento motivato il numero degli iscritti in ciascun Collegio territoriale ed adotta il questionario di votazione.
3. Quando le operazioni di rinnovo del Consiglio nazionale cadono in prossimità del pagamento della quota d'iscrizione annuale ovvero quando un rilevante numero di quote d'iscrizione possa risultare pagato ma non ancora materialmente rendicontato, tutti gli iscritti nell'Albo non colpiti da provvedimenti di sospensione si intendono in regola con la quota annuale ed il loro numero è computato ai fini del calcolo di cui al precedente comma 1.
4. Nello stesso periodo di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio nazionale in carica trasmette a ciascun Collegio locale, a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata od altro mezzo equivalente, il questionario di votazione ed il numero di voti a ciascuno spettante.
5. Avverso la determinazione del numero di voti spettanti ai Collegi territoriali, con delibera di Consiglio adottata a maggioranza, ciascun Collegio territoriale può proporre motivato ricorso alla Commissione elettorale di cui al precedente art. 18, per il tramite del Consiglio nazionale in carica, nel termine di giorni dieci dal ricevimento del provvedimento impugnato.
6. Il Presidente del Consiglio nazionale in carica riceve il ricorso, lo istruisce e lo trasmette senza indugio alla Commissione elettorale competente che deve decidere sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento; nelle more i termini di votazioni del Collegio territoriale ricorrente sono sospesi.

7. Il Consiglio di ciascun Collegio territoriale comunica alla Commissione elettorale ed al Consiglio nazionale in carica, nei modi e nei termini indicati, le generalità complete del designato o dei designati, il numero di voti di preferenza per ciascuno attribuiti nonché il numero degli iscritti nell'Albo del Collegio designante; la Commissione verifica quest'ultimo dato con quelli forniti dal Presidente del Collegio nazionale.
8. Non possono esprimere voti i Collegi retti da un Commissario straordinario ovvero che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 5 marzo 1991, n. 91, accertata da competente autorità.
9. I risultati delle elezioni, con la graduatoria degli eletti aventi riportato il maggior numero di voti, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e sono tempestivamente comunicati alla segreteria del Consiglio del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

ART. 20 INCOMPATIBILITÀ

1. Il membro del Consiglio del Collegio territoriale anche eletto membro del Consiglio del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ovvero del Consiglio di Disciplina, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato rinunci alla carica di membro del Consiglio territoriale.
2. Si applicano altresì le eventuali altre incompatibilità previste da leggi o regolamenti.

Art. 21 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Il Presidente del Consiglio del Collegio nazionale in carica, ricevuta la comunicazione di cui alla seconda parte dell'art. 19, comma 9, nei successivi trenta giorni provvede a convocare i componenti il Consiglio neo-eletto per l'insediamento e le elezioni delle cariche.
2. In difetto di convocazione nei termini vi provvede, d'ufficio o su richiesta di un Consigliere nazionale, il Presidente della Commissione elettorale.

Art. 22 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

1. A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i candidati compresi nella graduatoria di cui all'art. 19, comma 9 del presente Regolamento, che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati si procede con elezioni suppletive.
2. I membri del Consiglio del Collegio nazionale, nominati a norma del precedente comma 1 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.

ART. 23
COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Regolamento, sono comunicate entro sessanta giorni agli interessati.

ART. 24
POTERI DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 6 lett. b della legge 5.3.1991 n. 91 ovvero ove previsto da leggi, regolamenti od altre disposizioni, il Collegio Nazionale vigila sul regolare funzionamento dei Collegi territoriali e ne coordina l'attività tramite regolamenti, direttive, circolari ed altri atti di indirizzo.
2. La ripetuta ed ingiustificata inosservanza dei regolamenti, delle direttive, delle circolari e degli altri atti di indirizzo di cui al comma precedente può integrare la condizione di cui all'art. 3 c. 5 della legge 5.3.1991 n. 91.
3. Il Collegio Nazionale, nello svolgimento dell'attività di rappresentanza istituzionale, può organizzare incontri, convegni e congressi a livello nazionale ed internazionale.

ART. 25
CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

1. In applicazione dell'art. 8 del DPR 7.8.2012 n. 137 è istituito il Consiglio Nazionale di Disciplina, cui è demandata l'istruzione e la decisione dei ricorsi disciplinari, avverso le decisioni disciplinari dei Consigli territoriali di Disciplina.
2. La costituzione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale di Disciplina è definito da uno specifico Regolamento, adottato dal Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo parere favorevole del Ministro della Giustizia.
3. La carica di Consigliere nazionale di Disciplina è incompatibile con ogni altra carica elettiva nell'ambito della categoria professionale.
4. Il Consiglio Nazionale di Disciplina, fermo restando l'assoluta indipendenza di giudizio, non ha una propria autonoma soggettività giuridica ed è organo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso cui è costituito.

TITOLO III
TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE

ART. 26
ISCRIZIONI

1. La domanda di iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati deve essere esclusivamente presentata utilizzando il modello predisposto dal Collegio nazionale, recante i seguenti documenti:

- a. dichiarazione sostitutiva cumulativa resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e riferita (i) alla propria nascita, residenza e cittadinanza, (ii) ai titoli di studio posseduti, (iii) al possesso dell'abilitazione professionale, (iv) ove istituite, all'eventuale possesso di specializzazioni, (v) alla propria situazione lavorativa, (vi) alla situazione risultante dal casellario giudiziale aggiornata alla data della presentazione della domanda, riportante le condanne, i patteggiamenti ed i carichi pendenti;
- b. attestato del versamento della quota annuale di iscrizione nell'albo;
- c. attestato del versamento dell'importo del timbro professionale, se richiesto;
- d. attestato del versamento della tassa di prima iscrizione nell'Albo, se prevista dal Collegio territoriale;
- e. attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni;

detta elencazione non è tassativa e può essere modificata dal Collegio nazionale.

- 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1991, n. 91, si applicano a partire dal 1 gennaio 1992.
- 3. Il Collegio territoriale che riceve la domanda di iscrizione nell'Albo è tenuto ad esaminarla, per l'accoglimento o la reiezione, entro 30 giorni dalla presentazione, salvo interruzione dei termini per incompletezza documentale; in questo ultimo caso l'interruzione dei termini va comunicata all'interessato, sempre nel termine di cui al primo periodo del presente comma, indicando i documenti mancanti ed un termine per la presentazione. In ogni caso il termine dei trenta giorni per l'esame decorre dal momento del completamento della domanda.
- 4. Esaminata la domanda di iscrizione il Collegio territoriale ne comunica l'esito al proponente; se la domanda è respinta debbono esserne precisate le ragioni, indicato l'organo al quale proporre eventuale ricorso e restituiti tutti i documenti, le attestazioni nonché le somme di pertinenza dell'Albo eventualmente versate dal richiedente l'iscrizione.
- 5. Quando il Consiglio del Collegio territoriale non abbia provveduto ad accogliere o respingere la domanda entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro i successivi giorni trenta, proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
- 6. Coloro i quali esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, possono iscriversi all'Albo con annotazione a margine, indicante il loro *status* professionale.
- 7. L'iscrizione positivamente deliberata va comunicata, oltrech  all'interessato ed alla segreteria del Collegio Nazionale, agli Enti di cui al successivo art. 36.

ART. 27 CONTENUTO DELL'ALBO

- 1. L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati reca per ciascun iscritto:

- a) il cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) l'indirizzo di residenza;
 - d) il domicilio digitale;
 - e) il codice fiscale e la P. IVA, se posseduta;
 - f) gli estremi del titolo di studio utilizzato per l'accesso all'Albo ovvero, a richiesta dell'iscritto, il titolo di livello superiore conseguito successivamente all'iscrizione, se coerente;
 - g) gli estremi dell'abilitazione professionale;
 - h) la data di iscrizione;
 - i) l'eventuale anzianità di iscrizione, se diversa dalla data di iscrizione;
 - j) il titolo professionale;
 - k) la specializzazione, se istituita e posseduta;
 - l) l'eventuale nota a margine, con la quale si precisa lo stato giuridico e professionale dell'iscritto.
2. A ciascun Iscritto nell'Albo viene assegnato un numero progressivo, l'Albo viene compilato secondo detto ordine di iscrizione e reca un elenco alfabetico degli iscritti che ripete anche il numero di iscrizione.
3. Il Consiglio del Collegio territoriale provvede alla revisione dell'Albo con cadenza almeno triennale; copia dell'Albo revisionato deve essere trasmessa agli Enti di cui al successivo art. 36.

ART. 28

DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' ALBI - TRASFERIMENTI

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea in più Albi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
2. L'iscritto in un Albo che cambi la propria residenza, nei sessanta giorni successivi alla registrazione del trasferimento anagrafico, è tenuto a chiedere il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del Collegio nella cui giurisdizione ha trasferito la propria residenza.
3. Al ricevimento della domanda di iscrizione per trasferimento il Collegio territoriale competente provvede, entro 10 giorni, a chiedere al Collegio territoriale di provenienza il nulla-osta al trasferimento; il nulla-osta reca la situazione dell'iscritto ed indica le eventuali pendenze, concludendo per l'assenso, anche condizionato, o per il rigetto del trasferimento, in questo ultimo caso precisandone le ragioni. Non è ammesso il rigetto del trasferimento per ragioni economiche.
4. All'atto del trasferimento, l'interessato è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio del Collegio nel cui albo viene iscritto, se non già versata al Collegio di provenienza, e mantiene l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza; per l'esame delle domande di trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

5. Il Consiglio del Collegio di provenienza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento, deve trasmettere al Collegio di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
6. Su richiesta di uno dei due Collegi territoriali interessati dal trasferimento la quota annuale di iscrizione versata dall'iscritto viene ripartita fra i Collegi stessi in ragione del periodo di effettiva iscrizione in ciascuno di essi.

ART. 29 CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

1. Il Consiglio del Collegio territoriale dispone la cancellazione dell'iscritto dall'Albo per il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 9 della legge n. 251/86 e successive integrazioni e modificazioni ovvero su richiesta dell'interessato; la richiesta di cancellazione non comporta il rimborso della tassa di concessione governativa, delle somme versate al Collegio o da questo eventualmente iscritte a ruolo, anche a seguito di tardiva richiesta di cancellazione.
2. Le domande di cancellazione vanno trasmesse entro il 15 ottobre d'ogni anno, a valere per quello successivo, ovvero in altra data comunque precedente la definizione dei ruoli per le quote dell'anno successivo.
3. Le domande di cancellazione di iscritti sospesi o sottoposti a procedimento disciplinare sono trattenute dal Collegio territoriale competente ma non possono essere procedute sino alla conclusione della sospensione o del procedimento; detta condizione sospensiva è comunicata, a cura del Collegio territoriale competente, all'interessato.
4. La cancellazione positivamente deliberata va comunicata, oltreché all'interessato ed alla segreteria del Collegio Nazionale, agli Enti di cui al successivo art. 36.
5. La persona cancellata dall'Albo può richiedere la reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione, in tal caso egli conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.
6. Coloro i quali risultavano iscritti nell'Albo o nell'Elenco speciale prima del 31 dicembre 1991 e si sono successivamente cancellati possono essere reinscritti, a loro richiesta e quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione, in esenzione dal conseguimento dell'abilitazione professionale e dello svolgimento del periodo di praticantato di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
7. Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre domanda ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento nonché la certificazione del periodo di precedente iscrizione nell'Albo, rilasciata dal competente Collegio territoriale, se diverso da quello a cui la reiscrizione è richiesta.

ART. 30
REISCRIZIONI DEI RADIATI

1. Il soggetto radiato dall'Albo può essere iscritto quando siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irrepreensibile condotta.
2. Alla iscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

ART. 31
SANZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI E DISCIPLINARI

1. All'iscritto all'Albo che si renda responsabile di abusi o mancanze nell'esercizio dell'attività professionale e/o della propria vita privata, di comportamenti o fatti lesivi del decoro o del Codice deontologico ovvero di inosservanze di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del Consiglio del Collegio locale o nazionale si applicano:
 - nei casi di lievi trasgressioni o di modesta entità ovvero per il mancato assolvimento dei doveri contributivi e previdenziali una sanzione amministrativa speciale;
 - negli altri casi le sanzioni disciplinari di cui all'art. 9 della legge n. 251/86 e s.m.i. e precisamente il richiamo, la sospensione, la radiazione.

Art. 32
SANZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI

1. Le sanzioni amministrative speciali sono adottate dal Presidente del Collegio territoriale, previo parere favorevole del Consiglio del Collegio, su segnalazione ovvero d'iniziativa; sono motivate e consistono nell'invito all'osservanza dei propri doveri rispetto ai fatti evidenziati.
2. Adottata la sanzione il Presidente la comunica all'interessato con le formalità di rito.
3. Ricevuta la sanzione l'iscritto ha 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa per presentare opposizione al Presidente del Collegio territoriale; ricevuta l'opposizione il Presidente la trasmette senza indugio, unitamente al fascicolo relativo, al Consiglio di Disciplina competente per territorio, che procede secondo il rito ordinario.
4. Se non viene presentata opposizione entro il termine di cui sopra la sanzione amministrativa speciale diviene esecutiva ed è riportata nel fascicolo personale dell'iscritto.
5. Le sanzioni amministrative speciali non escludono l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 9 c. 4 della legge 5.3.1991 n. 91.

Art. 33
SANZIONI DISCIPLINARI

1. All'iscritto all'Albo che si renda responsabile degli abusi o delle mancanze di cui all'art. 31 c. 1 del presente Regolamento, oltre alle eventuali sanzioni amministrative speciali, si applicano a cura del Collegio Territoriale di Disciplina le sanzioni disciplinari di cui all'art. 9, c. 4, della legge 5.3.1991 n. 91 e precisamente il richiamo, la sospensione, la radiazione.
2. Il richiamo consiste nel rilievo di una trasgressione od abuso di lieve entità commesso dall'iscritto e nell'invito all'osservanza dei propri doveri.
3. La sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a giorni quindici e non superiore ad anni uno, salvo il più lungo termine in esito a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, viene inflitta nei casi di gravi mancanze che ledano la dignità ed il decoro professionale. Oltre i casi di sospensione previsti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'Albo:
 - a. l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una durata non superiore a tre anni ovvero per l'emissione di un mandato di cattura;
 - b. il ricovero in un ospedale psichiatrico il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, n.ri 1, 2, 3 del Codice penale;nei casi di sospensione di diritto, detta sanzione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta a limiti di durata.
4. La radiazione dall'Albo può essere disposta per gravi inosservanze di leggi, di regolamenti, del Codice deontologico o di deliberati esecutivi dei Consigli territoriali o nazionale nonché quando l'iscritto riporti con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, quando con la sua condotta abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale e personale ovvero nel caso di cui al seguente art. 34, comma 3. Importano di diritto la radiazione dall'Albo:
 - a. la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dal Titolo III del codice penale dei delitti contro l'amministrazione della giustizia;
 - b. l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
 - c. il ricovero in un ospedale psichiatrico, nei casi indicati nell'articolo 222 del codice penale, o l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia.
5. L'iscritto all'Albo sottoposto a procedimento per delitto non colposo può essere sottoposto a procedimento disciplinare per il medesimo fatto; la contestuale circostanza dell'azione penale non è motivo di interruzione o sospensione del procedimento disciplinare.
6. I provvedimenti disciplinari ordinistici sono dotati di autonoma afflittività, pertanto sono compatibili e non sono assorbiti da sanzioni penali o d'altro tipo comminate per i medesimi fatti.
7. Se nella valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti il Consiglio del Collegio territoriale rileva gli estremi di un reato, ne informa il procuratore della Repubblica. Ad analogo obbligo soggiace il Consiglio di Disciplina.

8. L'infrazione disciplinare si prescrive nel termine di anni cinque. Ove non diversamente determinabile, la prescrizione decorre dal momento della consumazione del fatto; per esso si intende il momento in cui il fatto illecito è stato commesso ovvero dal giorno di cessazione della permanenza o continuazione del fatto oppure dal giorno in cui è cessata la condotta disciplinarmente rilevante.
9. Il termine della prescrizione è interrotto dal giorno in cui l'incolpato riceve la comunicazione del provvedimento di contestazione o di avvio dell'azione disciplinare ovvero la notifica della decisione del Consiglio territoriale o del Consiglio Nazionale di Disciplina. Se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso il termine stabilito al comma 8 può essere prolungato di oltre la metà.

ART. 34

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ'

1. Il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale comporta l'automatico venire meno della condizione di regolarità iscrivibile e l'obbligo della sospensione amministrativa dall'Albo professionale fino a regolarizzazione avvenuta. A garanzia dell'iscritto la sospensione per morosità, assunta non in esito ad un procedimento disciplinare, è comunque soggetta ai limiti temporali di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni.
2. Il Consiglio del Collegio territoriale assume il provvedimento amministrativo di obbligatoria sospensione previo accertamento della perdurante morosità nonché i provvedimenti di revoca della sospensione, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati degli eventuali interessi legali che il Collegio ritenga di dover applicare e delle spese sostenute per riscuoterli.
3. Quando risulti impossibile il recupero delle somme dovute dall'iscritto moroso ovvero quando ricorrano altri casi di legge o di regolamento il Consiglio del Collegio territoriale può deliberarne la cancellazione amministrativa dall'Albo.
4. Il provvedimento di obbligatoria sospensione amministrativa per morosità adottato dal Collegio territoriale ai sensi del comma 2 è opponibile dall'interessato con ricorso in opposizione da presentarsi al Presidente del Collegio territoriale, il quale trasmette senza indugio il ricorso ed i documenti ivi afferenti al Consiglio di Disciplina competente per territorio che procede secondo il rito ordinario.
5. Per la reinscrizione amministrativa nell'Albo di un cancellato per morosità il Consiglio del Collegio locale osserva, in quanto applicabili, le procedure di cui all'art. 29 del presente Regolamento, qualora l'iscritto abbia provveduto all'intero pagamento delle somme dovute.

Art. 35

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA RADIAZIONE

1. Oltre agli altri effetti di legge la sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al Consiglio del Collegio territoriale o nazionale, secondo competenza, della tessera del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.
2. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il Consiglio del Collegio lo invita, con PEC ovvero lettera raccomandata, a provvedere al più presto; trascorsi inutilmente quindici giorni, il Collegio competente attua tutte le azioni utili per il recupero altresì valutando, nel caso di perdurante omissione, la denuncia dell'iscritto all'Autorità giudiziaria.

ART. 36

COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative e disciplinari irrogate saranno notificate dall'organo emanante, a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata ovvero raccomandata A/R, all'iscritto, al Collegio territoriale di appartenenza, se diverso da quello emanante, ed al Collegio nazionale.
2. Nel caso in cui la sanzione irrogata sia di sospensione o di radiazione la comunicazione deve essere eseguita, a cura dell'organo emanante, anche al Tribunale ed alla Corte d'Appello competenti per giurisdizione, al Pubblico ministero presso le suddette autorità, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di residenza dell'interessato.
3. Il Consiglio del Collegio da cui dipende l'organo emanante le sanzioni, con proprio provvedimento, può stabilire la comunicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2 anche ad altri soggetti, se ritenuto utile o necessario a contrastare lo svolgimento abusivo dell'attività professionale, sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.

ART. 37

COMPETENZA DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono assunte dal Consiglio di Disciplina territoriale di appartenenza dell'incolpato ovvero, se mancante, da altro Collegio di Disciplina indicato dal Collegio nazionale.
2. Se l'iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare è membro del Consiglio del Collegio territoriale presso cui insiste il Consiglio di Disciplina procedente, la competenza spetta al Collegio di Disciplina territoriale indicato dal Collegio Nazionale.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio di Disciplina, ma se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 38

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina nomina tra i membri del Collegio di Disciplina, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Collegio i fatti per cui si procede nonché gli scritti difensivi dell'incolpato, proponendo eventuali attività istruttorie svolte le quali, previa audizione dell'interessato, se presente, il Collegio di Disciplina delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
2. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio.
3. Il Collegio di Disciplina nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

ART. 39

INVITO A COMPARIRE

1. L'invito a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina è comunicato all'interessato almeno trenta giorni prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:
 - a) le generalità dell'incolpato;
 - b) la menzione degli addebiti;
 - c) le modalità di comparizione, che possono essere in presenza o da remoto, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza. l'interessato può comparire personalmente o farsi rappresentare da procuratori;
 - d) il termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale l'interessato potrà presentare memoria e documenti.

ART. 40

NOTIFICAZIONE DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Le decisioni del Collegio di Disciplina in materia disciplinare sono notificate, entro 30 giorni, all'interessato e comunicate agli Enti e secondo le modalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 41

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA E DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE

1. L'astensione e la riconsiderazione dei membri del Collegio e del Consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla riconsiderazione decide l'organo cui appartiene il soggetto proposto astenuto o riconsiderato.
2. I membri del Collegio territoriale di disciplina validamente astenuti o riconsiderati sono sostituiti a cura del Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina secondo la modalità del sorteggio, di cui all'art.4 c. 2 del Regolamento disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio del Collegio Nazionale 23 novembre 2012; qualora, a seguito di astensioni o riconsiderazioni, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina ne dà notizia al Presidente del Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed al Presidente del Consiglio nazionale il quale, se riconosce legittime le astensioni e le riconsiderazioni, designa altro Collegio di Disciplina a cui vanno rimessi gli atti del procedimento; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
3. Se, a seguito di astensioni o riconsiderazioni, viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio del Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati il Presidente territoriale ne dà notizia al Presidente del Collegio nazionale il quale, se riconosce legittime le astensioni e le riconsiderazioni designa altro Collegio territoriale a cui vanno rimessi gli atti del procedimento; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 42

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA E DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. L'astensione e la riconsiderazione dei membri del Collegio Nazionale di Disciplina e del Consiglio del Collegio nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla riconsiderazione decide l'organo cui appartiene il soggetto proposto astenuto o riconsiderato.
2. Se a seguito di astensioni o riconsiderazioni viene a mancare la maggioranza dei componenti del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina chiama ad integrare l'organo giudicante con un numero corrispondente di membri sorteggiandoli fra i membri del Consiglio Nazionale di Disciplina.
3. Se a seguito di astensioni o riconsiderazioni viene a mancare la maggioranza dei componenti, il Presidente del Consiglio del Collegio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso con un numero corrispondente di componenti sorteggiandoli fra i Presidenti dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, esclusi quelli della Regione nella quale insiste la vicenda giudicata ovvero nella quale risiedono i soggetti oggetto del giudizio nonché i Presidenti che versano in condizione di evidente incompatibilità. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità è demandata al Consiglio nazionale.

4. In caso di riconsunzione od astensione del Presidente del Consiglio del Collegio nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, qualora anche questo ultimo sia riconsuato o si astenga, dal Consigliere in carica più anziano per iscrizione e, nel caso di pari anzianità, dal più anziano di età; nel caso di riconsunzione od astensione di tutti i Consiglieri le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano dei subentranti, secondo il criterio sopra indicato.
5. Nel caso di riconsunzione od astensione del Segretario lo stesso viene nominato nell'ambito dell'organo giudicante.

TITOLO V

IMPUGNATIVE

ART. 43

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE ED IN MATERIA ELETTORALE

1. Le decisioni del Consiglio del Collegio territoriale in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'Albo sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione; sempre nel medesimo termine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 c. 6 della legge 6.6.1986 n. 251 e smi e dell'art. 21-*nonies* della legge 7.8.1990 n. 241 e smi, l'impugnativa può essere proposta d'ufficio dal Collegio nazionale.
2. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'Albo ed il Procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni della proclamazione degli eletti ovvero dalla data di comunicazione di tale proclamazione; sempre nel medesimo termine, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 c. 6 della legge 6.6.1986 n. 251 e smi e dell'art. 21-*nonies* della legge 7.8.1990 n. 241 e smi, l'impugnativa può essere proposta d'ufficio dal Collegio nazionale.
3. Il Consiglio del Collegio nazionale, ricevuto il ricorso, entro trenta giorni ne notifica copia al Collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; quest'ultimo, nei successivi trenta giorni dalla notifica, trasmette al Consiglio del Collegio nazionale tutti gli atti, le deduzioni ed i documenti che riguardano il ricorso stesso. La mancata trasmissione degli atti inerenti il ricorso rileva ai fini deontologici e disciplinari.
4. Il Consiglio del Collegio nazionale ha facoltà di richiedere alle parti del ricorso di esibire ulteriori documenti e proporre deduzioni aggiuntive.
5. Salvo che non sia diversamente stabilito, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale non ha effetto sospensivo.

Art. 44

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

1. Le decisioni del Collegio territoriale di Disciplina sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio Nazionale di Disciplina, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
2. Il Consiglio Nazionale di Disciplina, ricevuto il ricorso, entro trenta giorni ne notifica copia al Collegio Territoriale di Disciplina che ha emesso la decisione impugnata; quest'ultimo, nei successivi trenta giorni dalla notifica, trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina tutti gli atti, le deduzioni ed i documenti che riguardano il ricorso stesso. La mancata trasmissione degli atti inerenti il ricorso rileva ai fini deontologici e disciplinari.
3. Il Consiglio Nazionale di Disciplina ha facoltà di richiedere alle parti del ricorso di esibire ulteriori documenti e proporre deduzioni aggiuntive.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale non ha effetto sospensivo.

ART. 45

CONTENUTO DEL RICORSO AL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA ED AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. I ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo ed elettorali debbono essere presentati a mezzo di PEC-Posta Elettronica Certificata, sono esenti dall'imposta di bollo e dal pagamento del contributo unificato.
2. I ricorsi in materia disciplinare debbono essere presentati a mezzo di PEC-Posta Elettronica Certificata, sono esenti dall'imposta di bollo ma soggetti al pagamento del contributo unificato di importo pari a quello indicato all'art. 13 c. 6-bis lettera e) del DPR 30.5.2002 n. 115 e smi, da versarsi in favore del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
3. Entrambe le tipologie di ricorso sono soggette al pagamento della tassa di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.p.S. 13.9.46, n. 261 e smi, da versarsi all'Erario.
4. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:
 - a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
 - b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
 - c) dall'indicazione del domicilio digitale certificato al quale l'interessato intende siano inviate eventuali comunicazioni o notificazioni. In mancanza di tale indicazione il ricorso è inammissibile;
5. I ricorsi privi dei pagamenti indicati ai commi 2 e 3 e dell'indicazione di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo sono inammissibili; dell'inammissibilità viene data comunicazione al ricorrente unitamente ad un termine per sanarla; quando il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica ovvero l'impugnativa è proposta d'ufficio dal Collegio Nazionale nessun contributo è dovuto.

ART. 46

POTERI DEL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA E DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE E DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale di Disciplina ed il Consiglio del Collegio nazionale hanno la facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, annullarli in tutto o in parte, modificarli, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
2. In materia elettorale il Consiglio del Collegio nazionale può annullare in tutto od in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie; in tali casi il Consiglio nazionale nomina un Commissario straordinario incaricato di provvedere all'esecuzione delle decisioni assunte.

ART. 47

IRRICEVIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

1. E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della provvedimento impugnato.
2. E' inammissibile il ricorso manifestamente infondato o proposto su materia per la quale l'organo adito sia incompetente; la valutazione di inammissibilità ed irricevibilità è svolta, secondo la rispettiva competenza, dal Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina e dal Presidente del Consiglio Nazionale che adottano motivato provvedimento, da notificarsi al ricorrente.
3. E' inammissibile il ricorso non corredato dalla ricevuta dei pagamenti previsti dal precedente art. 45 c. 2 e 3; in tal caso viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per integrare il ricorso, trascorso infruttuosamente il quale lo stesso è dichiarato irricevibile.
4. Quando il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica ovvero d'ufficio non è dovuto il versamento di cui al comma precedente.

ART. 48

ESAME DEL RICORSO DAVANTI AL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

1. Nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso disciplinare, il Presidente del Collegio Nazionale di Disciplina, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, provvede a nominare, nell'ambito dell'organo, il Relatore.
2. Il Relatore del ricorso può chiedere alle parti, per il tramite del Presidente del Consiglio di Disciplina, di fornire chiarimenti ovvero di produrre atti e documenti integrativi, indicando i termini per l'esibizione, trascorso infruttuosamente il quale il Relatore formulerà una proposta di decisione al Consiglio, sulla base degli elementi e degli atti in suo possesso.
3. Il Collegio nazionale di Disciplina, sentito il Relatore, ne approva, modifica o respinge le conclusioni ovvero richiede che venga svolto un supplemento di istruttoria; le sedute del Collegio si svolgono a porte chiuse.

4. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo opposita istanza contenuta nel ricorso ovvero presentata nei sessanta giorni successivi all'avvenuta notifica o comunicazione del ricorso.

ART. 49

ESAME DEL RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso non disciplinare, il Presidente del Consiglio del Collegio nazionale, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, provvede a nominare, nell'ambito dell'organo, il Relatore.
2. Il Presidente del Consiglio del Collegio nazionale prima della nomina del Relatore, comunque fatto salvo quanto al successivo comma 3. può disporre indagini e chiedere le notizie che ritiene opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.
3. Il Relatore del ricorso può chiedere alle parti, per il tramite del Presidente del Collegio Nazionale, di fornire chiarimenti ovvero di produrre atti e documenti integrativi, indicando i termini per l'esibizione trascorso infruttuosamente il quale il Relatore formulerà una proposta di decisione al Consiglio, sulla base degli elementi e degli atti in suo possesso.
4. Il Consiglio del Collegio nazionale, sentito il Relatore, ne approva, modifica o respinge le conclusioni ovvero richiede che venga svolto un supplemento di istruttoria; le sedute del consiglio si svolgono a porte chiuse.
5. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo opposita istanza contenuta nel ricorso ovvero presentata nei sessanta giorni successivi all'avvenuta notifica o comunicazione del ricorso. Sulla richiesta di audizione decide il Relatore.

ART. 50

DECISIONE DEL RICORSO

1. La decisione disciplinare contiene il nome e il cognome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'organo giudicante.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nel quale caso si applica il disposto dell'art. 38 comma 1.
3. La decisione è depositata presso la segreteria del Consiglio del Collegio nazionale ed è notificata nel termine di sessanta giorni dal deposito alle parti, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio del Collegio nazionale. La decisione viene altresì notificata agli Enti di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 51

RICORSO CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

1. Le decisioni del Collegio Nazionale di Disciplina pronunciate sui ricorsi in materia disciplinare possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nel quale è iscritto il ricorrente.
2. La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, e dal Procuratore della Repubblica competente per territorio.
3. Sia presso il Tribunale che presso la Corte di Appello il collegio giudicante è integrato da due iscritti nell'Albo professionale.
4. Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e per ciascuna Corte di Appello, ogni triennio sono nominati dal Presidente della competente Corte di Appello, quattro Agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli Albi dei Collegi territoriali aventi sede nella circoscrizione giudiziaria, e designati da questi ultimi, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai venticinque anni, e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'Albo di almeno tre anni.
5. Qualora nell'Albo di un Collegio territoriale non risultino iscritti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati aventi requisiti di cui al comma precedente oppure risultino in numero insufficiente, la designazione viene fatta dagli altri Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del distretto o di altri distretti vicini.

ART. 52

RICORSO CONTRO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

1. Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'Albo possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio territoriale che ha emesso la decisione impugnata o presso il quale si è svolta la elezione contestata.
2. La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica competente per territorio.
3. Sia presso il Tribunale che presso la Corte di Appello il collegio giudicante è integrato da due Agrotecnici.

4. Per ciascun Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Collegio territoriale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e per ciascuna Corte di Appello, ogni triennio sono nominati dal Presidente della Corte di Appello, quattro Agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti in condizione di regolarità iscrivibile degli Albi dei Collegi territoriali aventi sede nella circoscrizione giudiziaria che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai venticinque anni, e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'Albo di almeno tre anni.
5. Qualora nell'Albo di un Collegio territoriale non risultino iscritti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati aventi requisiti di cui al comma precedente oppure risultino in numero insufficiente, la designazione viene fatta dagli altri Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati del distretto o di altri distretti vicini.
6. Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, al TAR del Lazio.

T I T O L O V I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 53

EX-ELENCO SPECIALE - SOPPRESSIONE

1. Gli iscritti all'ex-Elenco speciale previsto dall'art. 7, terzo comma, della legge 6 giugno 1986 n. 251 è soppresso a far data dal 5 ottobre 1991, sono trasferiti, a cura dei Collegi territoriali nell'Albo, con la nota a margine prevista dall'art. 7 c. 3 della legge 5 marzo 1991 n. 91. A tal fine al primo degli iscritti nel soppresso Elenco speciale verrà attribuito il primo numero libero disponibile nell'Albo, conservando comunque l'anzianità di iscrizione.
2. I timbri e le tessere di riconoscimento eventualmente distribuiti agli iscritti nel soppresso Elenco speciale debbono essere ritirati e sostituiti con timbri e tessere recenti le nuove posizioni occupata nell'Albo. Le spese per la sostituzione dei timbri e delle tessere sono a carico degli iscritti e non potranno superare i limiti ordinariamente stabiliti dal Consiglio del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

ART. 54

ABROGAZIONI - ENTRATA IN VIGORE DI TALUNE DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente e abroga il precedente Regolamento del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 6 luglio 1991 n. 12 e smi nonché ogni altra disposizione precedente in contrasto od incompatibile. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano pertanto prive di efficacia tutte le disposizioni previgenti in contrasto con esso.

2. Le norme relative alla durata, alla composizione ed al funzionamento dei Consigli dei Collegi territoriali e del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di cui alla legge 5 marzo 1991, n. 91 si applicano successivamente alla compiuta scadenza delle consiliature in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 91/1991.

ART. 55

ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITA' LEGALE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 novembre 2025 ed è pubblicato nel sito istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, ove previsto, ai fini di una maggiore conoscibilità, altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La pubblicazione ha valore di pubblicità legale e ne determina l'efficacia e la piena conoscibilità da parte dei terzi. Ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il regolamento si considera conosciuto dalla data di inizio della pubblicazione nel sito istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.